



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Massimo Canosa	Presidente
Dott. Giovanni Nappi	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento **N. 47-1/2024 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 13.09.2024 ed integrata in data 22.10.2024 da **Cinquina Pasqualino Italo**, (C.F. CNQPQL59D10A235E) nato in Altino (CH) il 10/04/1959 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Angelo Luciano** (C.F. CNQNLL62T17A235S) nato in Altino (CH) il 17/12/1962 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Mario Benvenuto** (C.F. CNQMBN61D18A235J) nato in Altino (CH) il 18/04/1961 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Cinquina Alessandro Renzo** (C.F. CNQLSN69T12A235V) nato in Altino (CH) il 12/12/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.417, **Valente Maria Teresa** (C.F. VLMNTR59R59D495S) nata a Fara San Martino (CH) il 19/10/1959 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.341, **Spinelli Luisella** (C.F. SPNLLL69R53B985E) nata a Casoli (CH) il 13/10/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.341, **Dell'Orefice Maria Gina** (C.F. DLLMGN70D50A235J) nata in Altino (CH) il 10/04/1970 ed ivi residente in via Nazionale n.341, **Talone Maria Assunta** (C.F. TLNMSS69C66E435K) nata a Lanciano (CH) il 26/03/1969 e residente in Altino (CH) via Nazionale n.417, **D'Orazio Domenica** (C.F. DRZDNC39R04A235W), nata il 04/10/1939 ad Altino (CH) ed ivi residente in via Nazionale n.415 assistiti tutti dall'avv. Cristiana Rulli;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che, nei termini che precedono, sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII atteso che i ricorrenti risiedono tutti in Altino inclusi nella circoscrizione territoriale del Tribunale adito;



- 2) sussiste la legittimazione dei ricorrenti ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCI e i presupposti per procedere alla liquidazione familiare del patrimonio ai sensi dell'articolo 66 CCI. Infatti i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) sussiste la ammissibilità dello strumento;
- 4) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Pierluigi DI TEODORO e datata 9 SETTEMBRE 2024, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (lettera d);
- 5) l'OCC nominato ha potuto confermare e allegare prova del valore dei beni intestati al ricorrente e da liquidare. In particolare l'attivo è costituito da:

- Flussi finanziari mensili

COGNOME E NOME DEL PROPONENTE	IMPORTO NETTO MENSILE (€)	IMPORTO NETTO X 12 MENSILITA' (€)	NOTE
CINQUINA ALESSANDRO RENZO	2.000,00	24.000,00	Reddito da lavoro
CINQUINA ANGELO LUCIANO	1.500,00	18.000,00	Reddito da lavoro
CINQUINA MARIO BENVENUTO	2.000,00	24.000,00	Reddito da lavoro
CINQUINA PASQUALINO ITALO	2.000,00	24.000,00	Reddito da lavoro
DELL'OREFICE MARIA GINA	1.600,00	19.200,00	Reddito da lavoro
SPINELLI LUISELLA	1.600,00	19.200,00	Reddito da lavoro
TALONE MARIA ASSUNTA	1.600,00	19.200,00	Reddito da lavoro
VALENTE MARIA TERESA	1.600,00	19.200,00	Reddito da lavoro
D'ORAZIO DOMENICA	700,00	8.400,00	Reddito da pensione
CINQUINA CHIARA (figlia di Mario e Luisella)	1.000,00	12.000,00	Reddito da lavoro
<b>TOTALE MENSILE</b>	<b>15.600,00</b>	<b>187.200,00</b>	

- beni mobili registrati:

PROPRIETARIO	MODELLO	TARGA	ANNO IMMAT.	KM	VALORE	ALIMENT.
DELL'OREFICE MARIA G.	FIAT 500	GL959WX	2022	5.000	13.000,00	HYBRID
SPINELLI LUISA	MINI CONUTRY MAN	FV827ZR	2018	100.000	10.000,00	BENZINA
TALONE MARIA ASSUNTA	SMART	FZ290XK	2019	ND	ND	BENZINA
TALONE MARIA ASSUNTA	CITROEN C3	FU650NC	2017	ND	ND	GASOLIO





## L'esposizione debitoria:

CREDITORE	IMPORTO (€)	di cui: CHIROGRAFARIO	di cui: IPOTECARIO	di cui: PRIVILEGIATO
SIENA NPL 2018 SRL	2.564.215,11	2.564.215,11	-	-
AMCO SPA	443.125,44	-	443.125,44	-
FEDAJA SPV SRL	596.234,57	581.339,01	-	14.895,56
BPER BANCA SPA	165.362,85	-	165.362,85	-
GROGU SPV SRL	140.962,29	-	140.962,29	-
ADER	238.082,16	12.665,77	-	225.416,39
SOGET SPA	25.407,02	2.147,14	-	23.259,88
<b>TOTALE</b>	<b>4.173.389,44</b>	<b>3.160.367,03</b>	<b>749.450,58</b>	<b>263.571,83</b>

di seguito riportati con distinzione tra masse:

PROSPETTO 2) - ELENCO GENERALE DEI DEBITI E DELLE CAUSE DI PRELAZIONE, DESUMIBILI DALLE LETTERE DI PRECISAZIONE DEL CREDITO RILASCIATE DAI CREDITORI													
CREDITORE	IMPORTO (€)	CINQUINA ALESSANDRO RENZO	CINQUINA ANGELO LUCIANO	CINQUINA MARIO BENVENUTO	CINQUINA PASQUALINO ITALO	DELL'OREFICE MARIA GINA	SPINELLI LUISELLA	TALONE MARIA ASSUNTA	VALENTE MARIA TERESA	D'ORAZIO DOMENICA	di cui: CHIROGRAFARIO	di cui: IPOTECARIO	di cui: PRIVILEGIATO
a SIENA NPL 2018 SRL	2.564.215,11	1/4	1/4	1/4	1/4						2.564.215,11		
b AMCO (cess. BPER SpA)	443.125,44	1/5	1/5	1/5	1/5				1/5			443.125,44	
c FEDAJA (x JULIET)	596.234,57	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	1/9	581.339,01		14.895,56
d BPER (UNIPOL)	165.362,85	1/4	1/4	1/4	1/4							165.362,85	
e GROGU SPV SRL	140.962,29	1/4	1/4	1/4	1/4							140.962,29	
f ADER	162.220,97	1/4	1/4	1/4	1/4						10.715,16		151.505,81
f ADER	28.061,71	1/1									639,23		27.422,48
f ADER	16.048,98		1/1								547,55		15.501,43
f ADER	12.011,90			1/1							231,09		11.780,81
f ADER	18.731,26				1/1						491,96		18.239,30
f ADER	604,43					1/1					29,02		575,41
f ADER	402,91								1/1		11,76		391,15
g SOGET	5.869,74	1/1									476,17		5.393,57
g SOGET	6.208,11		1/1								523,73		5.684,38
g SOGET	6.399,07			1/1							548,83		5.850,24
g SOGET	6.222,89				1/1						525,2		5.697,69
g SOGET	0,06					1/1					0,06		
g SOGET	707,15								1/1		73,15		634
<b>TOTALE</b>	<b>4.173.389,44</b>										<b>3.160.367,03</b>	<b>749.450,58</b>	<b>263.571,83</b>



oltre prededucibili nel rispetto della disciplina di cui all'articolo 275 bis CCI e 275 CCI per accantonamenti di compenso OCC rispetto al quale il Giudice delegato provvederà alla liquidazione una volta eseguito il piano "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore" (art 275 comma 3 CCI)

Le spese mensili medie andranno calcolate sul numero di componenti del medesimo nucleo familiare, tenendo conto del calcolo offerto dall'articolo 283 CCI dal quale può discostarsi il Giudice delegato in presenza di motivate e documentate ragioni di spesa. La quota da riservare ai ricorrenti verrà determinata dal Giudice delegato su richiesta e produzione dei ricorrenti per il tramite del liquidatore

Ritenuto che, in considerazione del rapporto tra attivo e passivo, i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, atteso che, tenuto conto dei redditi mensili prodotti, detratte le spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, le poste patrimoniali, reddito e posta patrimoniale rappresentata dai beni immobili – vi è uno squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse; ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che la procedura liquidatoria abbia carattere generale e determini l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvo i limiti previsti dall'art. 268, c. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta e il piano liquidatorio formulati dai debitori;

ritenuto che la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare dei ricorrenti debba essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo "tendenzialmente" applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCII che le quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore) e che la sua concreta determinazione debba essere in ogni caso rimessa al Giudice delegato una volta acquisita dai debitori la documentazione necessaria anche con riferimento ad eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare e sentito il parere del liquidatore;

ritenuto che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge". Nel caso di specie ai beni mobili registrati (n. 1) utilizzati per le esigenze di vita quotidiane deve essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, gli stessi, salvo che per manifesta infruttuosità (debitamente motivata dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione), dovranno essere oggetto di liquidazione ed il loro ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditorio. Soltanto nel caso in cui i beni mobili registrati predetti risultino utili per l'esercizio di una attività economica o lavorativa necessaria per la produzione di attivo distribuibile ai creditori, la relativa liquidazione potrà essere posticipata quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

ritenuto in definitiva che, allo stato, debba ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni dei debitori (inclusi i beni mobili registrati, attesa la natura universale della procedura) potendo autorizzare, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), CCI, ove ne sussistano gravi ragioni (in quanto impiegati per il sostentamento del nucleo familiare), nelle more della liquidazione, all'uso dei veicoli previa istanza e



indicazione con allegazione della visura PRA non presente in atti. Anche i beni immobili occupati per esigenza abitativa, ove di proprietà, possono continuare ad essere utilizzati solo previa istanza e fino alla sua liquidazione;

rilevato che ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CC II e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CC II.

### P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

- 1) **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata sul patrimonio di **Cinquina Pasqualino Italo**, (C.F. CNQPQL59D10A235E), **Cinquina Angelo Luciano** (C.F. CNQNLL62T17A235S), **Cinquina Mario Benvenuto** (C.F. CNQMBN61D18A235J), **Cinquina Alessandro Renzo** (C.F. CNQLSN69T12A235V), **Valente Maria Teresa** (C.F. VLNMTR59R59D495S), **Spinelli Luisella** (C.F. SPNLLL69R53B985E), **Dell'Orefice Maria Gina** (C.F. DLLMGN70D50A235J), **Talone Maria Assunta** (C.F. TLNMSS69C66E435K), **D'Orazio Domenica** (C.F. DRZDNC39R04A235W);
- 2) **nomina** il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;
- 3) **nomina** il liquidatore nella persona del dott. DI TEODORO PIERLUIGI (C.F. DTDPLG74P22E435O), con studio in Lanciano (CH) via Carlo Madonna 5, iscritto al n. 39 del registro di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;
- 4) ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengono di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo autorizzazione da emettersi per continuare ad occupare la casa di abitazione e ad utilizzare i beni mobili registrati sino alla liquidazione;
- 7) rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare che risulta escluso dalla liquidazione. A tal fine il Liquidatore subito dopo l'accettazione, da depositare entro giorni 5, presenterà al GD istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque



di ciò che il debitore/i debitori guadagnano con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito e parere;

- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, salvo diversa disposizione di legge, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di:

1) CINQUINA ALESSANDRO RENZO, Codice Fiscale CNQLSN69T12A235V

2) CINQUINA ANGELO LUCIANO, Codice Fiscale CNQNLL62T17A235S

3) CINQUINA MARIO BENVENUTO, Codice Fiscale CNQMBN61D18A235J

4) CINQUINA PASQUALINO ITALO, Codice Fiscale CNQPQL59D10A235E

5) TALONE MARIA ASSUNTA, Codice Fiscale TLNMSS69C66E435K

6) DELL'OREFICE MARIA GINA, Codice Fiscale DLLMGN70D50A235J

7) SPINELLI LUISELLA, Codice Fiscale SPNLLL69R53B985E

8) VALENTE MARIA TERESA, Codice Fiscale VLNMTR59R59D495S

9) D'ORAZIO DOMENICA, Codice Fiscale C.F. DRZDNC39R44A235A

- 9) dispone che il liquidatore per ciascuna procedura di liquidazione controllata:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi, alle spese e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda, a seguito della scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso anche quale OCC, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

- 10) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi



dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Lanciano o sito del Ministero, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., e sia trascritta nei registri immobiliari e al PRA. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata.

12) Dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Lanciano, nella camera di consiglio del 31.10.2024

Il Presidente f.f.

dott. Massimo Canosa

Il Giudice rel.

dott.ssa Chiara D'Alfonso

